



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 11

della Giunta comunale

OGGETTO: Legge 179/2017 - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing) - Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 – approvazione procedura.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **dieci** del mese di **marzo**, alle ore 15.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Depaoli Marco - Sindaco
2. Broch Annalisa - Vicesindaco
3. Daldon Elio - Assessore
4. Marcon Oriano - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Serafini Samuel.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Depaoli Marco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Legge 179/2017 - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing) - Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 – approvazione procedura.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, che all’art. 1, comma 51, ha modificato il D.Lgs. 165 del 2001, con l’introduzione dell’articolo 54-bis, una particolare misura finalizzata a favorire l’emersione delle fattispecie di illecito all’interno delle Pubbliche Amministrazioni;
- la Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che all’art. 1, comma 1, ha riformulato l’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.11) la “Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)”, dettando linee guida per l'applicazione dell’istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- l’art. 54 bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone:
 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
 3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del

procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle Amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al Responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al Responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al Responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.
7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione o dall'ente sono nulli.
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”.

Richiamate le linee guida formulate in materia dal PNA, che si sintetizzano di seguito:

- a) adottare i necessari accorgimenti tecnici perché trovi effettiva attuazione la tutela prevista dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, assicurando la necessaria riservatezza, introducendo appositi obblighi a carico di coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base allo stesso PNA devono essere effettuate;
- b) prevedere canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni, la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (2/3);
- c) prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante;
- d) predisporre modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze di fatto;
- e) preferire la realizzazione di un sistema informatico di segnalazione, che indirizzi la segnalazione al destinatario competente, assicurando la copertura dei dati identificativi del segnalante;
- f) individuare come destinatari della segnalazione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, ricevuta la comunicazione, dovrà assumere le adeguate iniziative a seconda del caso;
- g) attuare una efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sull'istituto del whistleblowing;
- h) sottoporre a revisione periodica la procedura, per verificare possibili lacune o incomprensioni.

Preso atto dello “Schema di linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 – modificate con il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 21 luglio 2021 Errata corrige.

Richiamati:

- ✓ la circolare ANAC sulle procedure di segnalazione di illeciti o di irregolarità per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)”;
- ✓ il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023.

Ravvisato, alla luce delle direttive adottate da ANAC con Delibera n. 469/2021 di redigere le procedure di segnalazione di illeciti o di irregolarità e la disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (cd whistleblower), come riportato nell'allegato sub 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, che si applicherà ai dipendenti interni del Comune di Sagron Mis, ad ex dipendenti in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, ai dipendenti di enti pubblici economici e dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte del Comune, dai lavoratori o collaboratori delle imprese private fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune, che intendano segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (Art. 54 bis D.Lgs. 165/2001).

Considerato che in proposito l’Ente si era dotato di un apposito applicativo informatico in grado di garantire la tutela della riservatezza nell’acquisizione e nella gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità adeguato alle nuove linee guida impartite da ANAC con la citata Delibera n. 469/2021.

Dato atto che:

- ✓ l’applicativo informatico consente di poter “dialogare” con l’Amministrazione in modo anonimo e spersonalizzato;
- ✓ si provvederà a dare ampia diffusione al personale del Comune dell’applicativo informatico per l’inoltro delle segnalazioni.

Ritenuto necessario procedere all’approvazione della disciplina citata.

Dato atto che:

- con deliberazione consiliare n. 37, dd. 21.12.2021, è stata approvata la gestione associata del servizio finanziario tra i Comuni di Imer e Mezzano estendendo il servizio al Comune di Sagron Mis;
- con deliberazione consiliare n. 38, dd. 21.12.2021, è stata approvata la convenzione tra la Comunità di Primiero e il Comune di Sagron Mis per l’organizzazione in forma associata del servizio Tecnico-Urbanistico e Segreteria;
- le convenzioni succitate sono state debitamente sottoscritte tra le parti per consentire la continuità dei servizi a decorrere dal 01 gennaio 2022.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 34, dd. 21.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e della nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, il documento recante “Misure di attuazione del PTPCT – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità - Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd Whistleblower).” allegato sub 1, formante parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che l'Ente si è dotato di apposito applicativo informatico per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità da parte dei dipendenti del Comune di Sagron Mis, degli ex dipendenti in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, dei lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Sagron Mis (Art. 54 bis D.Lgs. 165/2001), in conformità a quanto espressamente previsto dalla L. 179/2017, conforme anche alle nuove linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 469, del 9 giugno 2021, modificate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 Errata corrige;
3. di dare altresì atto che l'applicativo informatico è dotato di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati tramite il rilascio al segnalante di un codice identificativo univoco (Key code) in grado di consentirgli di “dialogare” con l'Amministrazione in modo anonimo e personalizzato;
4. di dare ampia diffusione al personale del Comune di Sagron Mis dell'aggiornamento della suddetta procedura e dell'applicativo informatico per l'inoltro delle segnalazioni;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2;
6. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Depaoli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Serafini Samuel

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI SAGRON MIS
Provincia di Trento

Misure di attuazione del PTPCT – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024. Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità - Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd Whistleblower).

La Legge 179/2017 ha modificato l'art. 54 bis del D.lgs n. 165/2001, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti. La legge 179 si compone di tre articoli.

Il primo “modifica dell'art.54bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti”, riscrive integralmente l'art. 54bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Il secondo “tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato” prevede per la prima volta nel nostro ordinamento, specifiche misure a tutela del whistleblowers nel settore privato aggiungendo il comma 2bis all'interno dell'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.”

Il terzo, “integrazione della disciplina del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale” contiene una disposizione comune alle segnalazioni effettuate sia nel settore pubblico sia nel settore privato. Si tratta di una clausola di esonero dalla responsabilità nel caso il segnalante riveli un segreto d'ufficio, aziendale, scientifico o industriale o violi il dovere di lealtà e fedeltà (art.2105 del c.c.).

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Deliberazione n. 469, del 9 giugno 2021 – modificata con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 errata corrige - ha approvato lo schema di linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing).

Il Comune di Sagron Mis ha codificato la procedura di segnalazioni di illeciti o di irregolarità dotandosi di specifico applicativo informatico per l'acquisizione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità da parte dei dipendenti del Comune, degli ex. dipendenti in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, dei lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Sagron Mis (Art. 54 bis D.Lgs. 165/2001), in conformità a quanto espressamente previsto dalla L. 179/2017.

Le linee guida adottate, oltre a fornire indicazioni sull'applicazione della normativa, sono volte a consentire alle amministrazioni e agli altri soggetti destinatari delle stesse di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali (regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.).

Con la presente misura si intendono adottare le indicazioni necessarie per tutelare il segnalante (c.d. whistleblower), garantendone l'anonimato e contrastando ogni possibile discriminazione nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in qualche modo impedire il ricorso all'istituto della segnalazione di illeciti nel pubblico interesse in osservanza di quanto previsto dalla Legge 179/2017 e alle nuove linee guida adottate.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rende noto il numero delle segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della Legge 190/2012, garantendo l'anonimato.

Secondo la definizione fornita dalle linee guida ANAC il segnalante (c.d. whistleblower) è *chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o al Comune di Sagron Mis.*

Il D.lgs n. 165/2001 al comma 2 dell'art. 54 bis, così come modificato dalla Legge 179/2017, individua i soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni. La disciplina di cui all'articolo citato si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione Pubblica.

L'attività del segnalante non deve essere considerata in senso negativo assimilabile ad un comportamento come la delazione (che tradisce un rapporto di fiducia preesistente e che di solito avviene nel più completo anonimato), ma come un fattore destinato ad eliminare ogni possibile forma di "maladministration" ed orientato attivamente all'eliminazione di ogni possibile fattore di corruzione all'interno dell'Ente, nel rispetto dei principi, sanciti dalla Costituzione, di legalità, di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97).

La segnalazione costituisce una forma di espressione di senso civico, in quanto il whistleblower aiuta a prevenire rischi e pregiudizi per l'Ente e per l'interesse pubblico, prima che i problemi si ingigantiscano con grave danno della collettività e dell'immagine dell'Ente. Occorre precisare che non esiste una lista tassativa di reati o di irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. Devono essere considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico.

Il whistleblowing non deve riguardare, pertanto, le lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure.

In tale ottica l'obiettivo prioritario del presente documento è quello di fornire al segnalante oggettive indicazioni operative circa:

- a. i destinatari della segnalazione, che sono individuati in un nucleo ristrettissimo di persone;
- b. l'oggetto e i contenuti della segnalazione;
- c. le forme di tutela che, con l'introduzione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, devono essere offerte, soprattutto a tutela dei dipendenti, per evitare possibili ripercussioni sulla loro vita lavorativa.

Procedura di segnalazione

Art. 1) Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione

Il Comune di Sagron Mis individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito “Responsabile”), il soggetto destinatario delle seguenti tipologie di segnalazioni:

1. segnalazioni da parte del dipendente interno del Comune di Sagron Mis o di ex dipendente in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, che intende segnalare condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (Art. 54 bis D.lgs 165/2001);
2. segnalazioni di dipendenti di enti pubblici economici e dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte del Comune, secondo la nozione di società controllate di cui all’art. 2359 del c.c.
3. segnalazioni da parte di lavoratori o collaboratori delle imprese private fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Sagron Mis.

Si può precisare che la segnalazione può riguardare non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il “segnalante” non dovrà utilizzare, quindi, l’istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l’Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l’Amministrazione o l’Ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, onde consentire ai Servizi competenti di procedere alle dovute verifiche.

In particolare la segnalazione deve:

- a) descrivere il fatto (condotta ed evento);
- b) indicare l’autore del fatto (indicando i dati anagrafici, se conosciuti, e, in caso contrario, ogni altro elemento utile all’identificazione);
- c) indicare eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;
- d) fornire eventuali documenti e/o ogni altra informazione che possa confermare la fondatezza dei fatti esposti.

La segnalazione può riguardare anche fatti compiuti presso un'altra Pubblica Amministrazione, in caso di trasferimento, comando o distacco. In questo caso il “Responsabile” che riceve la segnalazione la trasmette all'Amministrazione a cui i fatti si riferiscono.

Qualora le segnalazioni di illeciti o di irregolarità, di cui sopra, riguardino il "Responsabile" le stesse devono essere inviate direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Art. 2) Procedure per la segnalazione

Il “segnalante” utilizza, per la propria segnalazione, un’apposita procedura informatica con accesso tramite link <https://comunesagronmis.cctwhistleblowing.it/#/> presente sul portale del Comune di Sagron Mis, in “Amministrazione trasparente”, nella sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione - Indicazioni per segnalare illecito e modulo segnalazione”.

Risulta indispensabile che la segnalazione presentata dal “segnalante” sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Alle segnalazioni di cui all’art.1 potrà accedere con credenziali riservate e personali esclusivamente il “Responsabile” nel rispetto delle disposizioni previste dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza del Comune di Sagron Mis.

La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

La segnalazione ricevuta attraverso l’applicativo informatico vedrà separati i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione stessa per tutta la durata dell’istruttoria del procedimento, rendendo impossibile risalire all’identità del segnalante se non nei casi in cui l’anonimato non è opponibile per legge.

Al segnalante verrà rilasciato un Key code dal sistema informatico, che garantisce la crittografia dei dati inseriti e della documentazione eventualmente allegata. Lo stesso avrà la possibilità di poter recuperare una segnalazione effettuata in precedenza semplicemente inserendo il codice di segnalazione.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario e, qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l’ufficio del “Responsabile” e accessibile solo alle persone appositamente autorizzate.

L’utente avrà altresì la possibilità di effettuare segnalazioni anonime come prevede la normativa vigente. In tal caso il sistema introdotto dal Comune consente all’utente della piattaforma di non fornire la propria identità ricordando altresì la possibilità di inserire la propria anagrafica in un momento successivo.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l’accesso ai dati sarà consentito esclusivamente, oltre che al “Responsabile” all’“Amministratore di sistema”.

Art. 3) Attività di accertamento delle segnalazioni

Il “Responsabile”, all’atto del ricevimento della segnalazione, provvederà, ad avviare, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività.

Il “Responsabile”, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il “Responsabile”, e gli “Amministratori di sistema” rispondono disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorrono nelle altre forme di responsabilità previste nella L. 179/2017.

La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante, potrà essere trasmessa, a cura del “Responsabile”, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere; le risultanze dell'istruttoria dovranno essere comunicate al “Responsabile” non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriori 15 giorni.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il “Responsabile”, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

1. a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile del Settore di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché adottino i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
2. a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge;
3. ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, dalla data del ricevimento della segnalazione, fatta salva la proroga dei termini se l'accertamento risulta particolarmente complesso.

Il “Responsabile”, a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante.

Precauzioni per la tutela del segnalante

Art. 4) La tutela del segnalante

L'identità del segnalante non può essere rivelata, ai sensi del comma 3 dell'art. 54 bis del D.lgs 165/2001:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Pertanto coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dalla L. 179/2017.

La segnalazione, come previsto dall'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è sottratta all'accesso, istituto disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 5) Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive

I dipendenti che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o al "Responsabile" condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, demansionati, trasferiti, licenziati o sottoposti ad alcuna misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione (art. 54 bis, comma 1, D.lgs 165/2001).

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dal comma 6 dell'art. 54 bis del D.lgs 165/2001.

Si precisa che in base al dettato normativo è a carico dell'Amministrazione Pubblica dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

Il Comune di Sagron Mis promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Art. 6) La responsabilità del segnalante

Le tutele del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 dell'art. 54 bis del D.lgs 165/2001 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.

Art. 7) Disposizioni finali

La procedura individuata nel presente atto per il whistleblowing, nonché i profili di tutela del segnalante e le forme di raccordo con le altre strutture per i reclami potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario e qualora le linee guida ANAC, richiamate dalla Legge 179/2017, prevedano la necessità di adeguamento.